



11835/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/02/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
Dott. MARIO GENTILE
Dott. AMEDEO FRANCO
Dott. LORENZO ORILIA
Dott. LUCA RAMACCI

- Presidente - SENTENZA
N. 468/2013
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 36921/2012
- Consigliere -
- Rcl. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 134/2010 TRIBUNALE di PERUGIA, del
13/02/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Vito D'Ambrasio
il rigetto del ricorso.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RETENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 13.2.2012, ha affermato la responsabilità penale di _____ e lo ha condannato alla pena di €. 25.000 di ammenda in ordine al reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d) per avere - in qualità di legale rappresentante della _____ srl e quale Presidente del consiglio di amministrazione, detenuto per vendere o comunque distribuire al consumo, presso il Supermercato Lidl di via _____ in Perugia sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica, perché insudiciate e invase da roditori nonché esposte a contaminazione (fatto accertato l'11.11.2008).

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato, i quali hanno denunciato:

2.1 la violazione della legge penale con riferimento all'art. 192 cpp e il vizio di motivazione risultante dalle testimonianze dei signori _____ e _____ in relazione alla conoscenza da parte dell'imputato degli interventi di derattizzazione nonché in relazione alla idoneità delle porte d'accesso al supermercato; ancora, la contraddittorietà e illogicità della motivazione derivante dall'esame dei verbali di udienza 31.10.2011 e 13.2.2012;

2.2 la erronea applicazione della legge penale in relazione all'interpretazione e applicazione degli artt. 40 cp e 27 della Costituzione, osservando sotto tale profilo che la struttura particolarmente articolata dell'azienda e l'esistenza di soggetti preposti alle singole unità avrebbero dovuto portare senz'altro ad escludere la responsabilità dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto con riferimento al secondo motivo.

E' stato accertato nel giudizio di merito che il ricorrente, all'epoca dei fatti, era legale rappresentante della _____ srl e che la struttura del punto vendita di via Mentana - secondo l'organigramma interno - era articolata secondo un sistema piramidale che prevedeva un assistente capo filiale (_____), il quale a sua volta dipendeva dal capo settore _____ (giudicato separatamente), che aveva sopra di lui il capo area _____, il quale a sua volta dipendeva dal direttore regionale _____. E' stato altresì accertato dal Tribunale che quest'ultimo aveva una procura speciale (rilasciatagli dall'imputato) per l'Umbria e la Toscana: tra i vari incarichi ricevuti, vi era quello di "dare concreta ed effettiva attuazione delle norme giuridiche sull'igiene degli alimenti nei magazzini, nei punti venditanonchè al controllo dei prodotti alimentari sia sotto il profilo igienico sanitario.....di fare quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di verifica della salubrità dei prodotti fornendo anche tutte le necessarie istruzioni operative al personale affinché venisse mantenuto un comportamento igienico come previsto dalle vigenti disposizioni ed eseguendo la

necessaria attività di controllo...con conferimento di ogni potere di determinazione ed iniziativa e autonomia decisionale e patrimoniale fino a €. 26.000 per ogni intervento."

2. Come già osservato da questa Corte (cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 28541 del 16/02/2012 Ud. dep. 17/07/2012 Rv. 253140), l'imprenditore (o il vertice esecutivo dell'Impresa societaria) assume certamente la responsabilità dell'organizzazione imprenditoriale anche per quanto concerne l'impostazione delle azioni volte al rispetto della normativa in materia di igiene degli alimenti. Possono crearsi, tuttavia, ulteriori posizioni di garanzia allorché l'esigenza dell'efficacia nell'espletamento di queste azioni e nel controllo fattuale delle stesse abbia comportato l'affidamento di tale compito ad altri soggetti per non essere l'imprenditore personalmente in grado di garantirne il puntuale svolgimento. In tal caso - per il principio della personalità della responsabilità penale espresso dall'art. 27 Cost. - il garante primario risponderà in concreto non di tutto ciò che accade nell'ambito dell'azienda, bensì soltanto, quanto ai reati colposi, delle violazioni di legge, nonché dell'osservanza delle regole di diligenza, prudenza e perizia relative alla sua posizione.

3. Nella vicenda in esame, il Tribunale si è limitato ad affermare che l'imputato ben conosceva la grave situazione in cui versava il supermercato (per essere stato avvertito dalla ditta di derattizzazione intervenuta per ben sei volte) e che nonostante questo ha ommesso di far dotare quest'ultimo di porte a chiusura ermetica, unica vera precauzione tecnica che avrebbe potuto evitare la rilevata infestazione; ha quindi ravvisato a carico dell'imputato una *culpa in eligendo* in relazione all'affidamento della gestione del supermercato di via _____ a personale chiaramente non all'altezza dei suoi compiti.

Tale argomentazione è inesatta perché il Tribunale, così operando - pur dando per scontate le rilevanti dimensioni della società, nell'ambito della quale l'imputato, quale legale rappresentante, occupava certamente una posizione che lo poneva al vertice di un vasto settore organizzativo ricomprendente numerose strutture aziendali con specifiche deleghe - non ha tratto tuttavia le dovute conseguenze derivanti dai suddetti principi di diritto ed ha ritenuto il _____ responsabile di una violazione che invece non poteva che far capo alla persona incaricata delle specifiche mansioni di controllo dell'igiene o, comunque, per *culpa in vigilando*, a chi, in quella locale articolazione della complessa struttura societaria, era preposto alla relativa direzione e vigilanza dell'unità aziendale.

La riconduzione della responsabilità all'imputato, che per le sue menzionate attribuzioni verticistiche era risultato essere la persona fisica organicamente rappresentante la società, si è basata su argomentazioni astratte e formalistiche, che ponendo a carico del predetto un'omissione di intervento per dotare la struttura locale di porte a chiusura ermetica e una generica *culpa in eligendo*, si sono tradotte in definitiva nell'inammissibile applicazione, in campo penale, di presunzioni di colpa a vero e proprio

titolo di responsabilità oggettiva ed in violazione dei fondamentali principi della personalità della responsabilità penale.

Va ribadito, al contrario, il principio secondo il quale nei casi (come quello in esame) in cui l'apparato commerciale di una società sia articolato in più unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto all'uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti commerciali va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all'interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile del fatto, commissivo od omissivo, integranti la colpa contravvenzionale in concreto contestata, senza dovere necessariamente esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale rappresentante (o della persona che riveste una posizione organizzativa apicale) al preposto alla singola struttura o settore di servizio.

Nella singola struttura, poi, il soggetto responsabile va individuato in base alle mansioni effettivamente esercitate, con prudente apprezzamento del caso concreto e valutazione non condizionata da aprioristici schematismi.

Al riguardo il collegio ritiene di dover adesivamente richiamare quelle pronunzie di legittimità che, affrontando analoghe tematiche che riguardavano anche il problema della mancanza di una specifica delega per iscritto (v., in particolare, Sez. 3, Sentenza n. 19642 del 06/03/2003 Ud. dep. 28/04/2003 Rv. 224848; cfr. altresì sent. IV pen. n. 548 del 3/3/98, in materia di prevenzione infortuni, sent. III pen. n. 681 del 26/2/98, in materia di commercio di prodotti alimentari), hanno avuto modo, con convincenti argomentazioni presupponenti una realistica valutazione delle esigenze della moderna economia, imponenti l'articolato decentramento delle grandi strutture produttive, ed un approccio ragionevole alla problematica della suddivisione delle responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, di chiarire come l'esigenza di una delega scritta o comunque formale, da parte degli organi verticistici di una società di rilevanti dimensioni, sia superflua, dovendosi presumere in re ipsa, allorché ricorra la suddivisione dell'azienda in distinti settori, rami o servizi, ai quali siano preposti soggetti qualificati ed idonei. Tale principio, del tutto condiviso dal collegio per la sua aderenza a quello basilare dettato dall'art. 27 comma 1 Cost. ed anche in considerazione della fondamentale regola logica secondo la quale nemo ad impossibilia tenetur (che impedisce il contemporaneo svolgimento, da parte di un unico soggetto, di innumerevoli mansioni, anche di vigilanza, consentendone all'interno di grandi aziende, la delega ed il decentramento: v., al riguardo, in tema di smaltimento di rifiuti, Cass. VI n. 9715 del 4/9/97) comporta che nei casi, come nella specie, in cui l'apparato produttivo della società sia articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto all'uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità vada affrontato, sia pure in base ai consueti dettami della giurisprudenza di legittimità, con riferimento a quella singola struttura aziendale, all'interno della quale soltanto dovrà

ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi o omissivi, integranti la colpa contravvenzionale in concreto contestata.


Sulla base delle suesposte considerazioni si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per non avere il ricorrente commesso il fatto, restando assorbito l'altro motivo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per non avere l'imputato commesso il fatto.

Così deciso in Roma, il 19.2.2013.

Il Cons. est.



Il Presidente

